



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel: 0721.78071 — Sito Web: www.comune.cagli.ps.it — E-mail: municipio@comune.cagli.ps.it

ALLA

R E G O L A M E N T O

P E R I L F U N Z I O N A M E N T O

D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 62 DEL 28-11-03



INDICE/TXGABRI

I N D I C E

CAPO PRIMO - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 1 - Riunioni del Consiglio.....	pag. 1
Art. 2 - Sede delle riunioni.....	" 2
Art. 3 - Avvisi di convocazione.....	" 2
Art. 4 - Deposito delle proposte di deliberazione.....	" 3
Art. 5 - Pubblicità della convocazione.....	" 4
Art. 6 - Pubblicità delle sedute.....	" 5
Art. 7 - Sedute aperte alla partecipazione del pubblico.....	" 5
Art. 8 - Validità delle sedute - Prima convocazione - Verifica del numero legale.....	" 6
Art. 9 - Seduta di seconda convocazione.....	" 7
Art.10 - Responsabilità personale - Obbligo di astensione...	" 7
Art.11 - Apertura della seduta.....	" 8
Art.12 - Obbligo di partecipazione alle riunioni consiliari - Indennità di presenza.....	" 8
Art.13 - Ordine del giorno.....	" 10
Art.14 - Iscrizione nell'ordine del giorno.....	" 11

CAPO SECONDO - PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art.15 - Presidenza.....	" 12
Art.16 - Trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.....	" 13



Art.17 - Sospensione e rinvio della discussione.....	pag.13
Art.18 - Ordine delle sedute - comportamento dei consiglieri"	14
Art.19 - Comportamento del pubblico....."	15
Art.20 - Ammissioni di funzionari e consulenti in aula....."	16
Art.21 - Designazione degli scrutatori....."	16
Art.22 - Trattazione delle proposte....."	17
Art.23 - Interventi dei Consiglieri nella discussione....."	17
Art.24 - Durata degli interventi....."	17
Art.25 - Disciplina dell'intervento....."	18
Art.26 - Intervento per fatto personale....."	18
Art.27 - Mozione d'ordine....."	19
Art.28 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno....."	19
Art.29 - Questione pregiudiziale....."	20
Art.30 - Emendamenti....."	20
Art.31 - Rinuncia agli emendamenti....."	21
Art.32 - Chiusura della discussione....."	21
Art.33 - votazione delle proposte....."	21
Art.34 - Dichiarazione di immediata eseguibilità....."	22
Art.35 - Approvazione delle proposte di deliberazioni....."	22
Art.36 - Modalità di voto....."	23
Art.37 - Termine dell'adunanza....."	24
CAPO TERZO - GRUPPI CONSILIARI - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - COMMISSIONI -	
Art.38 - Gruppi consiliari - Capi gruppo....."	26
Art.39 - Conferenza dei Capi gruppo....."	27



Art.40 - Assegnazione di locali, attrezzature e servizi...	pag.28
Art.41 - Nomina rappresentanti del Consiglio.....	" 28

CAPO QUARTO - COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI - MOZIONI

Art.42 - Comunicazioni.....	" 30
Art.43 - Presentazione interrogazioni - mozioni.....	" 30
Art.44 - Interrogazione.....	" 31
Art.45 - Risposta alle interrogazioni.....	" 31
Art.46 - Esclusione di interrogazioni.....	" 32
Art.47 - Tempo massimo per le trattazioni delle interrogazioni.....	" 32
Art.48 - Mozione.....	" 32
Art.49 - Mozione di sfiducia.....	" 32

CAPO QUINTO - PROCESSI VERBALI

Art.50 - Il verbale dell'adunanza -redazione e firma.....	" 34
Art.51 - Verbale - deposito- rettifiche- approvazione.....	" 35

CAPO SESTO - NORME FINALI

Art.52 - Rinvio.....	" 36
Art.53 - Abrogazione di norme.....	" 36
Art.54 - Entrata in vigore.....	" 36

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 62 DEL 28-11-03

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

ART. 1 Riunioni del Consiglio

1- Il Consiglio è convocato dal Sindaco o da chi lo sostituisce nei casi previsti dallo Statuto, con esclusione degli amministratori non consiglieri. Si riunisce:

a) - in via ordinaria, almeno una volta al trimestre, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

b) - in via straordinaria:

- quando questo sia ritenuto necessario dal Sindaco;

- su richiesta di almeno quattro consiglieri in carica;

- su richiesta sottoscritta da almeno trecento cittadini, come previsto dallo Statuto.

c) in via d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti e indilazionabili che rendano necessaria la seduta.

2 - Nella convocazione d'urgenza devono essere precisati i motivi che la giustificano.

3 - Quando la convocazione del Consiglio è richiesta da almeno quattro Consiglieri o da almeno 300 cittadini per sottoporre alla sua approvazione una o piu' proposte di deliberazione, il Sindaco, previa verifica della competenza del Consiglio in ordine all'oggetto della o delle proposte, è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data della presentazione delle proposte medesime presso l'Ufficio Segreteria.

Le proposte dovranno essere presentate secondo le modalità di cui al comma 3 del successivo art. 14.

4 - La convocazione è preceduta dal suono della meridiana.

ART. 2 Sede delle riunioni.

1- Il Consiglio si riunisce, di regola, nella sala consiliare presso la Residenza Municipale. Nella sala consiliare una apposita delimitazione separa l'aula dallo spazio riservato al pubblico.

2 - Il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso della sede comunale quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio in altro luogo.

3 - La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

4 - Nel giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, vengono esposte la bandiera italiana e dell'Unione Europea.

(modificato con atto di C.C. n..... del

Art. 3 - Avvisi di convocazione -

1- I Consiglieri sono convocati mediante avviso scritto da consegnarsi presso il domicilio da essi dichiarato utilizzando ogni mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio.

L'o.d.g. deve essere formulato in maniera chiara in modo da consentire ai consiglieri la preventiva individuazione dei problemi da trattare.

2 - I Consiglieri che non risiedono nel Comune eleggono un domicilio nel territorio comunale dandone immediata comunicazione al Sindaco.

3 - L'avviso per le sedute ordinarie con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere inviato almeno 5 giorni prima e, per le altre sedute, almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Tuttavia nei casi d'urgenza o nel caso di o.d.g. suppletivo l'avviso con il relativo elenco potrà essere inviato 24 ore prima. In tal caso, se richiesto dalla maggioranza dei consiglieri presenti, ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente.

4 - L'elenco degli oggetti da trattarsi deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per la 1^ adunanza.

5 - Nel caso di aggiornamento della seduta l'avviso deve essere consegnato ai soli consiglieri assenti.

6. Nessun argomento puo' essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera del Sindaco - Presidente una adeguata e preventiva informazione ai capigruppo consiliari ed ai singoli consiglieri. Pertanto almeno ventiquattro ore prima della seduta e, nei termini compatibili in caso di urgenza, il Sindaco convocherà la conferenza dei capigruppo alla quale inviterà tutti i consiglieri non appartenenti a gruppi consiliari.

(modificato e integrato con atto di C.C. n.... del

Art. 4 - Deposito delle proposte di deliberazione

1 - Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno di sedute ordinarie devono essere depositate presso la segreteria generale con i documenti istruttori almeno due giorni (feriali) prima della relativa seduta consiliare. Nel caso di sedute straordinarie od urgenti il termine di cui sopra è ridotto a 24 ore.

2 - Le proposte relative all'approvazione e' alla modifica di regolamenti, o dello statuto, di norma, salvo casi d'urgenza motivati, sono inserite

nell'o.d.g. di sedute **ordinarie** e sono consegnate in copia ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.

3 - Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale unitamente agli allegati prescritti e alla relazione dell'organo di revisione.

4 - Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione e gli allegati prescritti.

5 - I Consiglieri possono accedere nelle ore d'ufficio agli atti istruttori depositati riguardanti la proposta iscritta all'o.d.g., fatte salve le modalità ordinarie di accesso per eventuale altra documentazione.

Art. 5 - Pubblicità della convocazione-

1 - I cittadini sono avvisati della convocazione del Consiglio con appositi manifesti da affiggersi tempestivamente negli appositi spazi e bacheche comunali e con altri mezzi che l'amministrazione riterrà utile adottare.

2 - In caso di convocazione d'urgenza l'avviso ai cittadini è dato con i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

3 - L'ordine del giorno è, in ogni caso, inviato, a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito, al collegio dei revisori dei conti, (2^a c. dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267), ed ai responsabili dei servizi. Tempestiva comunicazione della seduta consiliare viene data a cura della segreteria comunale, al Comandante dei VV.UU, alle altre autorità locali di pubblica sicurezza, agli organi di informazione - stampa e radiotelevisione che hanno sede o uffici di corrispondenza nel Comune.

(modificato con delibera di C.C. n..... del)

Art. 6 - Pubblicità delle sedute.

1 - Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.

La seduta del Consiglio non può mai essere pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone, che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.

2 - Qualora nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca un fatto o un problema che, ai sensi del comma precedente non possa essere trattato in tale sede, il Presidente ne stabilirà il passaggio in seduta segreta. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, il Segretario Generale o il Vicesegretario se ne svolge le funzioni.

Art. 7 - Sedute aperte alla partecipazione del pubblico

1 - Il Sindaco con propria decisione, può convocare il Consiglio in forma aperta alla partecipazione del pubblico quando sono in discussione argomenti di particolare rilevanza per la vita sociale, economica, politica e culturale della città.

2 - Quando la seduta è aperta alla partecipazione del pubblico si dà avviso di tale circostanza ai cittadini con lo stesso manifesto con cui si pubblicizza la seduta.

3 - Il pubblico può intervenire nel dibattito secondo le modalità indicate dal Sindaco all'inizio della seduta. Gli interventi del pubblico non sono verbalizzati.

Art. 8 - Validità delle sedute - Prima convocazione - Verifica del numero legale.

1 - Le sedute del Consiglio in prima convocazione sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti assegnati.

2 - Nel numero fissato per la validità delle sedute consiliari non devono computarsi i consiglieri quando si trovino nelle circostanze di obbligo di astensione di cui al successivo art. 10.

3 - Sono computati nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti, i consiglieri che dichiarino di astenersi volontariamente dalla votazione.

4 - Verificato il numero legale per la validità della seduta questo si dà per presunto durante il corso delle discussioni, fatta salva la facoltà di ciascun componente e del Segretario Generale di chiederne la verifica. L'assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di relazione e con diritto di intervento ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

5 - La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. Il Sindaco, pertanto, dopo aver avvertito il Consiglio che si passa alla votazione ed aver consentito eventualmente il rientro nell'aula dei Consiglieri che si trovino nelle immediate adiacenze della stessa, verifica l'esistenza del numero legale dei presenti e ove questo risulti raggiunto invita il Consiglio ad effettuare la votazione. Qualora nel corso della seduta ed a seguito di richiesta di verifica, venga a mancare il numero legale, la seduta è sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti. Se, dopo 10' minuti dalla verifica, il numero legale non viene raggiunto, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Art. 9 - Seduta di seconda convocazione.

La seduta di seconda convocazione, da tenersi entro otto giorni dalla seduta deserta o sciolta per mancanza del numero legale, è valida se sono presenti almeno sei componenti in carica. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata la data e l'ora dell'eventuale riunione in seconda convocazione che non può aver luogo nella stessa giornata. In tale circostanza, in caso di diserzione della prima riunione, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla precedente, salvo diversa comunicazione contenuta nell'avviso di prima convocazione. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati nella seduta di prima convocazione per mancanza del numero legale, sono da considerarsi automaticamente iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione. Nel caso vengano aggiunte altre proposte non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in votazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri e per deliberare sulle stesse è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica. Restano fermi anche per le sedute di 2^a convocazione i limiti minimi di presenze e di voti favorevoli richiesti, per particolari deliberazioni, da disposizioni di legge o dello statuto.

(modificato con atto di C.C. n..... del

Art. 10 - Responsabilità personale-Obbligo di astensione.

1 - Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2 - I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

3 - Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.

4 - I Consiglieri, obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario che ne dà atto a verbale.

Ai fini del presente Regolamento, per Consigliere Comunale deve intendersi ogni componente del Consiglio Comunale.

5 - L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini fino al 4° grado.

6 - Il presente articolo si applica anche al Segretario Generale e al Vicesegretario.

(modificato e integrato con atto di C.C. n..... del

Art. 11 - Apertura della seduta.

1 - La dichiarazione di apertura della seduta è fatta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione previa verifica, effettuata da parte del Segretario Comunale mediante appello nominale, della presenza del numero legale per la validità della seduta.

2 - Se non è presente il numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza.

3 - Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso processo verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

Art. 12 - Obbligo di partecipazione alle riunioni consiliari - Indennità di presenza -

- 1 - Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio ed è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta verbalmente o per iscritto prima della fine della seduta o per iscritto non oltre i successivi 5 giorni.
- 2- La mancata partecipazione a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere.
L'inizio del predetto procedimento deve essere contestualmente comunicato all'interessato che può far valere le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
- 3- Le motivazioni che giustificano l'assenza riguardano esclusivamente lo stato di salute del consigliere e dei suoi familiari e il lavoro.
- 4- La valutazione delle motivazioni delle giustificazioni spetta al Sindaco che, qualora non le ritenga rilevanti propone la decadenza al Consigliere. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.
- 5- Delle assenze ritenute ingiustificate il Sindaco ne dà comunicazione nella seduta immediatamente successiva e se ne prende nota a verbale.
- 6 - Il Segretario Comunale è tenuto a comunicare al Consigliere, dopo la quarta assenza ingiustificata, che in caso di ulteriore assenza ingiustificata sarà avviato il procedimento di decadenza.
- 7 - Ai fini di cui al presente articolo si intende unica la seduta anche se sono previste sia la prima che la seconda convocazione.
- 8 - I consiglieri hanno diritto all'indennità di presenza per ogni partecipazione effettiva, nella misura prevista per legge.
- 9 - Se la seduta si protrae oltre le ore 24 del giorno successivo per il quale è convocata, spetta l'indennità di presenza e il permesso anche per il giorno successivo.
- 10 - Il Consigliere che si assenta definitivamente è tenuto a darne comunicazione al Segretario che annota a verbale l'uscita. E' considerato assente all'intera seduta solo ai fini del diritto a

percepire l'indennità, il consigliere che non
presenza volontariamente alla votazione di oltre la
metà degli argomenti iscritti all'o.d.g..

(integrato con atto di C.C. n..... del

Art. 13 - Ordine del giorno

- 1- L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna
adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del
giorno dei lavori ed è inserito nell'avviso di
convocazione.
- 2 - Esso deve essere compilato in modo da
consentire ai Consiglieri Comunali di conoscere
esattamente l'argomento che verrà trattato.
- 3 - La compilazione dell'ordine del giorno è
di stretta competenza del Sindaco.
- 4 - Spetta al Sindaco il potere di stabilire,
rettificare ed integrare l'ordine del giorno, per
propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di
iscrivere le proposte di cui al successivo art.
14.
- 5 - Il referto del collegio dei revisori su gravi
irregolarità di gestione di cui alla lett. e) c.1
art. 239 D.Lgs. 18.08.2000 n.267, è iscritto dal
Sindaco all'inizio dell'o.d.g. dell'adunanza del
Consiglio da tenersi entro 20 gg. dal giorno della sua
presentazione salvo che la gravità dei fatti renda
necessario che la riunione avvenga nei termini
d'urgenza.
- 6 - Nell'ordine del giorno devono essere elencati
gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica, e
quelli da trattarsi in seduta segreta. Di norma
gli argomenti da trattarsi in seduta segreta sono
posti in discussione al termine della seduta
pubblica.

(modificato con atto di C.C. n..... del

Art. 14 - Iscrizione nell'ordine del giorno.

1 - L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'o.d.g. compete:

a - al Sindaco;

b - alla Giunta;

c - ai Consiglieri Comunali;

d - ad almeno 300 cittadini firmatari;

2 - Le proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio devono essere corredate dai pareri richiesti a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. Delle stesse il Sindaco ne informerà la Giunta comunale prima della compilazione dell'o.d.g..

3 - Le proposte da trattarsi in Consiglio, avanzate dai Consiglieri e dai cittadini, devono essere presentate per iscritto al Segretario Comunale, il quale curerà che siano inoltrate al Sindaco. Ogni proposta dovrà essere accompagnata da una breve relazione illustrativa e da uno schema di deliberazione.

4 - I Consiglieri e i cittadini per la predisposizione delle proposte di deliberazione, possono avvalersi della collaborazione dei funzionari e dei dipendenti degli uffici comunali competenti in ordine all'oggetto della proposta.

5 - Il Sindaco può decidere di non iscrivere le proposte dei Consiglieri all'ordine del giorno del consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta ai Consiglieri proponenti entro 10 giorni da quello in cui la proposta è pervenuta.

(modificato con atto di C.C. n..... del)

C A P O II

PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 15 - Presidenza.

1 - Il Consiglio è presieduto dal Sindaco che in tale veste rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2 - In caso di sua assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio della funzione, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco. In caso di assenza, impedimento o sospensione anche del Vice Sindaco, si segue l'ordine di nomina degli assessori così come comunicato dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successivamente alla elezione con esclusione degli assessori esterni. Nel caso in cui non sia possibile far riferimento ai criteri sopra indicati il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.

3 - Il Consiglio è presieduto con le stesse modalità anche in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

4 - Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.

5 - Spetta al presidente, per assicurare il buon andamento dei lavori, programmare periodicamente il calendario della attività consiliare, sentita la conferenza dei capigruppo.

↙

Art. 16 - Trattazione degli argomenti iscritti
all'ordine del giorno.

1 - Il Presidente pone in discussione gli argomenti secondo l'ordine di iscrizione ~~all'ordine~~ all'ordine del giorno.

2 - Qualora nel corso della seduta ne ravvisi la necessità, il Presidente può disporre un'inversione nella trattazione degli argomenti. Tale inversione può essere proposta da ciascun Consigliere nel corso della seduta. Sulla proposta decide immediatamente il Presidente.

3 - Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno quando riguardino fatti sopravvenuti di particolare importanza o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

4 - Il Presidente modera la discussione, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni.

Art. 17 - Sospensione e rinvio della discussione.

1 - La trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno può essere sospesa o rinviata su proposta motivata del Presidente o dei Consiglieri per essere proseguita o discussa in una prossima seduta.

2 - Il Presidente può proporre, motivatamente, nel corso della discussione una breve sospensione dei lavori del consiglio.

3 - Sulle proposte di cui ai commi precedenti decide a maggioranza dei presenti il Consiglio seduta stante senza discussione.

4 - La sospensione di cui al comma 2, non potrà superare la durata di dieci minuti. Sono ammesse al massimo 2 sospensioni per ogni seduta.

Art. 18 - Ordine delle sedute - comportamento dei consiglieri

1 - Il Presidente garantisce l'ordinato svolgimento delle sedute consiliari, l'osservanza delle leggi e la regolarità della discussione e delle votazioni, con ampio potere discrezionale d'intervento a tal fine.

2 - I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare nei posti assegnati al gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente sentiti i capi gruppo.

3 - Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.

4 - Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.

5 - Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

6 - Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirla la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

7 - Quando sorga un tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo

giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata sciolta.

8 - La forza pubblica puo' entrare nell'aula consiliare solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o sciolta ~~la~~ seduta.

Art. 19 - Comportamento del pubblico.

1 - Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso in merito alle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio. Nessuna persona estranea puo' avere accesso durante la seduta nella parte riservata ai consiglieri.

2 - Non è consentita l'esposizione di cartelli o striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3 - I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della forza pubblica. A tal fine almeno un vigile urbano è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

4 - Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, puo' ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine del punto in discussione ovvero in casi estremi fino al termine dell'adunanza.

5 - Quando nella parte della sala riservata al pubblico si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione. Contemporaneamente impartisce l'ordine alla forza pubblica di sgombrare la sala e ove si renda

necessario di chiudere la porta di accesso. Alla ripresa dell'adunanza la porta viene riaperta e l'accesso è sorvegliato dalla forza pubblica.

6 - Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo e le fa esporre nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

Art. 20 - Ammissioni di funzionari e consulenti in aula.

1 - Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2 - Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3 - Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 21 - Designazione degli scrutatori.

Dopo l'appello nominale il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre scrutatori, i quali collaborano con il Presidente ai fini del controllo dell'esito delle votazioni. Nella designazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza.

Art. 22 - Trattazione delle proposte.

1 - Per la trattazione delle singole proposte, il Presidente, un assessore o un consigliere, a seconda di chi ne sia il promotore, illustra la proposta per un tempo non superiore a 20 minuti. Questi potrà anche rinviare alla relazione scritta, qualora sia stata inviata a tutti i Consiglieri.

2 - La discussione si apre e prosegue seguendo l'ordine di iscrizione al dibattito con la facoltà del Presidente di alternare gli oratori appartenenti ai gruppi consiliari diversi. Se, dopo l'invito a parlare rivolto dal Presidente ai consiglieri nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Art. 23 - Interventi dei Consiglieri nella discussione.

1 - I consiglieri partecipano alla seduta nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, di norma, in piedi, rivolti al Presidente e al Consiglio salvo che il Presidente accordi per particolari motivi di parlare seduti.

Art. 24 - Durata degli interventi.

1 - Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capo-Gruppo può parlare per due volte: la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

2 - Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

3 - Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

4 - Il Presidente puo' dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio se l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Cio' puo' avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

5 - I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono triplicati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. Comunque limiti di tempo piu' ampi possono essere fissati dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 25 - Disciplina dell'intervento.

1 - Nessuno puo' essere interrotto durante il suo intervento, fatti salvi i richiami del Presidente al rispetto del regolamento.

2 - Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

3 - Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, puo' essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 26 - Intervento per fatto personale.

1 - Costituisce "fatto personale" l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2 - Quando un Consigliere domanda la parola per fatto personale deve indicarlo precisandone i

motivi. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente, al termine della discussione del punto in oggetto, per non piu' di sette minuti.

3 - Solamente colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare e soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate e per non piu' di sette minuti.

Art. 27 - Mozione d'ordine.

1 - Ogni consigliere, in qualsiasi momento, puo' intervenire per presentare una mozione d'ordine utilizzando un tempo non superiore a tre minuti: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una proposta, siano osservati la legge e il presente regolamento. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

2 - Sul richiamo possono, di regola, parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non piu' di cinque minuti ciascuno. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 28 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1 - Il Consiglio non puo' deliberare nè mettere in discussione proposte o questioni estranee all'oggetto della convocazione. I Consiglieri possono presentare ordini del giorno che non si configurano come proposte di deliberazione.

2 - Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio, o di una valutazione politica, relativa a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono

problemi politici, economici e sociali di carattere generale.

3 - Le proposte di ordini del giorno devono essere consegnate al Sindaco per iscritto almeno 24 ore prima dell'inizio dell'adunanza. L'ordine del giorno è votato al termine dell'esame degli argomenti oggetto della convocazione.

4 - Nel caso in cui la temporalità dei fatti non consenta il rispetto del termine previsto al 3° comma, i relativi o.d.g. potranno essere presentati seduta stante.

Art. 29 - Questione pregiudiziale.

1 - La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2 - La questione pregiudiziale posta prima dell'inizio della discussione di merito viene esaminata e posta in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferisce.

Art. 30 - Emendamenti.

1 - Diconsi emendamenti le proposte di aggiunte o modifiche all'argomento in discussione; sottoemendamenti le formulazioni tendenti a modificare i proposti emendamenti. Questi ultimi sono messi ai voti prima degli emendamenti.

2 - Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del Presidente, il quale ne dà lettura.

3 - Ciascun consigliere ha diritto di proporre emendamenti i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. In questo caso precede la votazione sugli emendamenti soppressivi, seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi.

4 - Il regolamento di contabilità prevede i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei consiglieri emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.

Art. 31 - Rinuncia agli emendamenti.

Il proponente puo' rinunciare al suo emendamento o sottoemendamento in qualsiasi momento prima della votazione.

Art. 32 - Chiusura della discussione.

Quando su un argomento in discussione, non vi siano consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione, riservandosi, o riservando al relatore competente, l'intervento conclusivo.

Art. 33 - Votazione delle proposte.

1 - Dichiarata chiusa la discussione generale non puo' essere concessa parola se non per dichiarazione di voto e per non piu' di tre minuti per ogni consigliere.

2 - Ove trattasi di proposta composta di diversi articoli, il consiglio, su richiesta di almeno 1/5 dei suoi componenti presenti alla seduta, puo' decidere di procedere alla votazione per singoli articoli.

3 - Nei casi anzidetti, e nel caso in cui siano stati approvati emendamenti, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella globalità del testo definitivo.

4 - Cominciata la votazione, questa non puo' essere interrotta e non è piu' concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative

alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità della votazione stessa.

Art. 34 - Dichiarazione di immediata eseguibilità.

1 - Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2 - La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata.

3 - Tutte le deliberazioni, salvo diverse disposizioni di leggi o statuarie possono, in caso d'urgenza, essere dichiarate immediatamente eseguibili.

Art. 35 - Approvazione delle proposte di deliberazioni.

1 - Salvo diversa determinazione della legge o dello Statuto, ogni proposta si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

Quando il testo della proposta non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere che ne precisa i motivi.

Nel caso di proposta di emendamento nel corso del dibattito e' richiesto il parere di legittimità del Segretario Comunale. Questi lo esprime seduta stante o si riserva di esprimerlo nei tempi adeguati alla complessità ed all'incidenza dell'emendamento proposto sul testo originario.

2 - I Consiglieri che si astengono volontariamente dal voto si computano nel numero necessario a

rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

3 - Le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

4 - In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere oggetto di nuova discussione e di votazione.

5 - Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei presenti, i ~~voti favorevoli e contrari~~ e quello degli astenuti. La posizione dei contrari e degli astenuti risulta nominativamente a verbale.

6 - Sia l'astensione che il voto contrario debbono essere motivati.

Art. 36 - Modalità del voto.

1 - L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata di norma in forma palese. Qualora si rendano necessarie valutazioni o apprezzamenti su persone il voto è segreto.

2 - La votazione palese può essere eseguita in modi diversi, purchè tutti chiaramente manifesti e, comunque, facilmente verificabili.

3 - In particolare, sono votazioni palesi le seguenti:
- per alzata di mano: coloro che approvano la proposta, devono alzare la mano;
- per alzata e seduta;
- per appello nominale: i Consiglieri sono chiamati a dichiarare l'astensione dal voto oppure a rispondere "sì" o "no". La chiamata dei Consiglieri avviene secondo l'ordine di appello.

4 - Spetta al Presidente indicare, in modo insindacabile, prima dell'inizio della votazione, le modalità con le quali la stessa verrà effettuata. In caso di nessuna indicazione la votazione si intende per alzata di mano.

5 - Il Presidente pone ai voti la proposta invitando a pronunciarsi prima i Consiglieri che sono favorevoli alla proposta quindi i contrari e per ultimo gli astenuti.

6 - Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.

7 - La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.

8 - Nelle votazioni mediante scrutinio segreto si procede a mezzo di schede predisposte dalla segreteria comunale in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.

9 - Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e ne comunica al Consiglio il risultato.

10 - Nel caso di irregolarità e quando il numero delle schede partecipanti alla votazione risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 37 - Termine dell'adunanza.

1 - L'ora entro la quale si conclude l'adunanza è, di norma, preventivamente stabilita dal Presidente, udita la Conferenza dei capi gruppo.

2- Il Presidente, sentiti i capi gruppo, può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i lavori consiliari oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3 - Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno o raggiunta l'ora preventivamente stabilita senza che si sia deciso quanto previsto al punto 2, il Presidente dichiara lo scioglimento della seduta.

4 - Lo scioglimento della seduta comporta in ogni caso la fine della riunione e conseguentemente i consiglieri rimasti in aula, ancorchè in numero legale, non possono riprendere i lavori ed adottare deliberazioni valide e legittime.

5 - Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti, conclusi l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

C A P O I I I

GRUPPI CONSILIARI - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO -
COMMISSIONI

Art. 38 - Gruppi consiliari - Capi gruppo.

1 - I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2 - Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3 - I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente e al Segretario Comunale il nome del capo gruppo e del consigliere che lo sostituisce in caso di assenza, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo - eletto. In mancanza di tali comunicazioni il capo gruppo di maggioranza è individuato nel consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella lista del Sindaco, gli altri capigruppo sono individuati nei candidati Sindaci.

Le variazioni sulle persone dei Capi Gruppo dovranno essere comunicate in forma scritta al Presidente e al Segretario Comunale.

4 - Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

5 - Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora piu' consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo che elegge al suo interno il capo gruppo. Della

costituzione del gruppo deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente e al Segretario Comunale, da parte dei consiglieri interessati.

(modificato con atto di C.C. n..... del)

Art. 39 - Conferenza dei Capi gruppo.

1 - La conferenza dei Capi gruppo deve essere convocata antecedentemente ad ogni seduta del Consiglio per prendere visione ed esaminare gli argomenti all'ordine del giorno della seduta stessa.

2 - La conferenza, inoltre, puo' essere convocata in caso di situazioni di urgenza o di particolare rilievo che comportino il preventivo esame da parte delle forze politiche rappresentate in Consiglio.

3 - La conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vicesindaco. In tutti i casi in cui questi non vi possano provvedere, ai fini di cui sopra si segue l'ordine degli Assessori secondo l'elenco dei componenti della Giunta comunicato al Consiglio dal Sindaco nella prima seduta successiva alle elezioni, con esclusione degli Assessori esterni.

4 - Il Sindaco puo' richiedere che alla riunione partecipino gli Assessori e i funzionari comunali interessati agli argomenti.

5 - I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

La riunione della conferenza dei capi gruppo è valida quando sia rappresentata almeno la metà dei capi gruppo in carica.

6 - Delle riunioni della conferenza dei Capi Gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, dal Segretario comunale o da un funzionario dallo stesso designato.

7 - La conferenza dei Capi Gruppo deve essere preventivamente sentita dal Sindaco prima che

questi provveda alla nomina o alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

(modificato con atto di C.C. n.... del

Art.40 - Assegnazione di locali, attrezzature e servizi.

Ai gruppi consiliari, con provvedimento del Sindaco sono assegnati idonei locali arredati ed attrezzati ed il personale in numero sufficiente per l'esplicazione delle loro mansioni consiliari.

(inserito con atto di C.C. n..... del

Art. 41 - Nomina rappresentanti del Consiglio.

1 - Sono riservate alla competenza del Consiglio le nomine e le designazioni di rappresentanti presso Enti, Aziende e Istituzioni:

a) concernenti soggetti che la legge qualifica espressamente come rappresentanti del Consiglio;

b) per le quali la legge prevede la rappresentanza della minoranza;

c) che specifiche disposizioni di legge riservino alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

2 - Nel caso sia richiesto che il Consiglio esprima un unico rappresentante, questi, nel corso del mandato amministrativo, è individuato nella persona del Sindaco o di un suo delegato senza necessità di uno specifico atto di nomina.

3 - Quando la rappresentanza del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni è collegiale ed in essa è prevista la presenza di componenti espressione della minoranza presente in Consiglio, si osserva la seguente procedura fatte salve particolari disposizioni di legge: i gruppi consiliari di maggioranza e quelli di minoranza designano, in seduta, rispettivamente i propri candidati. Qualora i gruppi di maggioranza e

quelli di minoranza siano d'accordo sui nominativi da designare, il Presidente indice un'unica votazione, da svolgersi per alzata di mano, avente per oggetto le proposte dei nominativi designati. Qualora la normativa di riferimento preveda genericamente che deve essere rappresentata la minoranza, ciascun gruppo consiliare di minoranza potrà designare un solo nominativo. Se, invece, tale accordo manchi, ogni gruppo di maggioranza e di minoranza potrà designare tanti nominativi quanti sono quelli rispettivamente riservati alla maggioranza e alla minoranza. Di seguito ogni nominativo proposto sarà sottoposto ad una votazione per alzata di mano, osservando il principio di non interferenza fra i gruppi e, al termine di tutte le votazioni, risulteranno nominati i candidati designati dalla maggioranza e quelli della minoranza, nei limiti del numero ad esse rispettivamente assegnato, che abbiano ottenuto piu' voti favorevoli. In caso di parità di voti risulterà eletto il piu' anziano d'età. In ogni caso, esaurito il numero dei rappresentanti maggioranza, assegnati alla maggioranza, dovranno essere nominati i rappresentanti della minoranza, anche se questi abbiano ottenuto un numero di voti inferiore a quello ottenuto da altri candidati della maggioranza.

4 - Per le nomine di componenti di commissioni si applicano le stesse modalità del presente articolo.

C A P O IV

COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI - MOZIONI

Art. 42 - Comunicazioni.

- 1 - All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
- 2 - Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su fatti e avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
- 3 - Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei consiglieri, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.

Art. 43 - Presentazione interrogazioni- mozioni.

- 1 - I consiglieri, nell'esercizio dell'attività e di sindacato ispettivo hanno diritto a presentare al Sindaco interrogazioni, e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano, in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
- 2 - La trattazione delle interrogazioni e mozioni avviene nelle adunanze ordinarie e straordinarie secondo l'ordine attribuito all'o.d.g..
- 3 - Le interrogazioni e le mozioni debbono essere formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
- 4 - La risposta all'interrogazione o ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo deve essere fornita

entro 30 gg. dal Sindaco o dall'Assessore da questi delegato a fornire la risposta.

Art. 44 - Interrogazione.

1 - L'interrogazione è la semplice domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2 - L'interrogazione può essere presentata al Sindaco anche durante la seduta.

3 - Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.

Art. 45 - Risposta alle interrogazioni.

1 - Una volta accertato da parte del Presidente che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti, ad essa può essere data risposta immediata o nei modi previsti al c.4 dell' art. 43 del presente regolamento. A

2 - Della risposta non immediata viene altresì data comunicazione al Consiglio nella seduta successiva alla risposta stessa. In tale seduta le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore delegato alla risposta su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante, affinché questi dichiari se sia o meno soddisfatto, indicandone le ragioni. Tale replica non può eccedere 3 minuti.

Art. 46 - Esclusione di interrogazioni.

1 - Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e mozioni.

Art. 47 - Tempo massimo per le trattazioni delle interrogazioni.

La presentazione delle interrogazioni unitamente alle risposte ad esse fornite, alle repliche e alle controrepliche devono essere contenute in un arco di tempo che non può superare per ogni riunione consiliare la durata di un'ora.

Art. 48 - Mozione.

1 - La mozione consiste in un documento sottoposto all'approvazione del Consiglio, riferito all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito di problematiche di interesse locale, nazionale, internazionale e di principio. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

2- Le mozioni, salvo quelle d'ordine, devono essere presentate per iscritto e sottoscritte dai Consiglieri proponenti al Sindaco almeno ventiquattro ore prima della convocazione di una seduta ordinaria e straordinaria e sono iscritte all'ordine del giorno della seduta stessa.

(modificato con atto di C.C. n.69 del 1.09.1997)

Art. 49 - Mozione di sfiducia.

La mozione di sfiducia di cui all'art. 52 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, motivata e sottoscritta da

almeno 7 consiglieri comunali, deve essere consegnata al Segretario comunale che entro 24 ore provvederà a trasmetterla al Sindaco, dandone comunicazione alla Giunta e ai Capi gruppo consiliari. La mozione viene messa in discussione fra il decimo ed il 30° giorno successivi alla presentazione. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio con votazione espressa per appello nominale.

(modificato con atto di C.C. n..... del)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 62 DEL 28-11-03

C A P O V
P R O C E S S I V E R B A L I

Art. 50 - Il verbale dell'adunanza - redazione e
firma

- 1 - Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
- 2 - Alla sua redazione provvede il Segretario comunale coadiuvato dal personale della segreteria.
- 3 - Il verbale indica la forma della seduta, costituisce il fedele resoconto dell'andamento della stessa e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti e le modalità di votazione su ogni proposta.
- 4 - Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima di essere letto oppure venga a questi dettato seduta stante.
- 5 - Eventuali ingiurie o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia immediata richiesta, le stesse sono, in modo conciso, trascritte a verbale.
- 6 - Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone.
- 7 - Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

Ant. 51 - Verbale - deposito - rettifiche - approvazione.

1 - Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri, nei termini previsti all'art. 4, prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2 - All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato.

Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

3 - Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Esaminati gli eventuali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

4 - Delle rettifiche approvate si fa richiamo mediante annotazione a margine od in calce nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono datate e sottoscritte autentiche dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

C A P O VI

NORME FINALI

Art. 52 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla legge 25 Marzo 1993 n.81 e successive modificazioni, al D.Lg. 18.08.2000 n.267, allo Statuto comunale nonchè alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

(inserito con atto di C.C. n..... del)

Art. 53 - Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni recate dai precedenti regolamenti adottati in materia, e segnatamente il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute consiliari" approvato con Delibera di C.C. n. 178 del 30.12.1952; con la stessa decorrenza le corrispondenti deliberazioni si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 54 - Entrata in vigore

1. A norma dello Statuto il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la corrispondente deliberazione di approvazione, deve essere ripubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni ed entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della ripubblicazione.

Copia del regolamento è esposto nella sala consiliare in occasione di ogni seduta e viene consegnato dal Sindaco ai neo consiglieri nella 1ª riunione dopo le elezioni.

(modificato e integrato con atto di C.C. n..... del)